ORIGINALE

ASSOCIAZIONE D'AMBITO TORINESE PER IL GOVERNO DEI RIFIUTI

ATTO n. 10 del 23/05/2024

OGGETTO: PERSONALE NON DIRIGENTE, FONDO RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2024, INDIRIZZI PER LA COSTITUZIONE, DIRETTIVE PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA.

IL COMMISSARIO LIQUIDATORE

PREMESSO CHE:
- La Legge Regionale 1/2018 ha previsto la costituzione di una Conferenza d'Ambito Regionale per il governo e coordinamento del sistema impiantistico regionale e lo scioglimento delle attuali ATO provinciali, tra cui ATO-R.
- Il 04/09/2023, con atto notarile Rep. n. 56740 presso il Notaio Ganelli di Torino, è stata sottoscritta, tra i Consorzi di Area Vasta e le Province, la Convenzione istitutiva della Conferenza d'Ambito Regionale ai sensi della Legge Regionale 1/2018 e ss.mm.ii., denominata Autorità Rifiuti Piemonte (A.R. Piemonte).
- L'art. 12 della Convenzione istitutiva citata prevede: "*In prima attuazione e per il tempo necessario all'organizzazione della relativa struttura amministrativa, contabile e tecnica e per lo svolgimento degli adempimenti e delle comunicazioni conseguenti alla costituzione dell'Ente, la Conferenza d'ambito, senza ulteriori oneri, si avvale degli uffici, delle dotazioni e della Tesoreria dell'Associazione d'ambito torinese per il governo dei rifiuti ATO-R".*
- La DGR-7151-2023 *"Legge regionale 10 gennaio 2018, n. 1. DGR n. 10-3952 del 22 ottobre 2021. Disposizioni per la costituzione della Conferenza d'Ambito territoriale regionale per l'esercizio delle funzioni di ambito regionale",* riporta il cronoprogramma delle attività da porre in essere ai fini dell'operatività del nuovo Ente entro il 31/12/2023 e prevede che ATO-R avvii la propria liquidazione dal 1-1-2024, cedendo le proprie attività, rapporti giuridici e personale ad A.R. Piemonte.
- L'Assemblea ATO-R in data 27-12-2023, con deliberazione n. 15 ha avviato formalmente la fase di liquidazione dell'ente.

DATO ATTO CHE A.R. Piemonte, seppur costituita, non è ancora pienamente operativa, non avendo ancora approvato il Bilancio di previsione; pertanto il personale di ATO-R non transiterà in AR Piemonte almeno per i primi mesi dell'anno 2024.

RAVVISATA, pertanto, la necessità di proseguire per l'ente ATO-R, seppur in liquidazione, con il pieno espletamento delle proprie funzioni.

DATO ATTO CHE in data 16.11.2022 è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto Regioni-Autonomie Locali per il triennio 2019-2021 e che il suddetto CCNL stabilisce all'art. 79, che le risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività vengano determinate annualmente dagli Enti, secondo le modalità definite da tale articolo e individua le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità nonché le risorse aventi caratteristiche di eventualità e di variabilità, individuando le disposizioni contrattuali previgenti dalla cui applicazione deriva la corretta costituzione del fondo per il salario accessorio;

VISTO l'art. 40 bis comma 3 e seguenti del d.lgs n. 165/2001 per il quale gli Enti Locali sono tenuti a inviare entro il 31 maggio di ogni anno alla Corte dei Conti le informazioni relative alla contrattazione decentrata integrativa, certificati dagli organi di controllo interno;

DATO ATTO CHE la dichiarazione congiunta n. 2 del C.C.N.L. del 22.1.2004 prevede che tutti gli adempimenti attuativi della disciplina dei contratti di lavoro sono riconducibili alla più ampia nozione di attività di gestione delle

risorse umane, affidate alla competenza dei dirigenti e dei responsabili dei servizi che vi provvedono mediante l'adozione di atti di diritto comune, con la capacità ed i poteri del privato datore di lavoro e individua il responsabile del settore personale quale soggetto competente a costituire con propria determinazione il fondo di alimentazione del salario accessorio secondo i principi indicati dal contratto di lavoro;

VISTA la Legge n. 15/2009 e il D.Lgs. n. 150/2009 "Attuazione della legge n. 15/2009, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni";

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche", con particolare riferimento alle modifiche apportate dal sopracitato D.Lgs. n. 150/2009, e art. 40 "Contratti collettivi nazionali ed integrativi" e art. 40bis "Controlli in materia di contrattazione integrativa";

CONSIDERATO CHE il D.L. 78/2010, convertito con modificazioni nella legge n. 122/2010 e ssmmii, ha previsto per le annualità 2011/2014 limitazioni in materia di spesa per il personale e in particolare l'art. 9 comma 2 bis disponeva:

- che l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010;
- che l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale è, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio;

VISTA la Legge n. 147/2013 nota Legge di Stabilità 2014, che all'art. 1, comma 456, secondo periodo, inserisce all'art. 9 comma 2 bis del DL 78/2010 un nuovo periodo in cui: *«A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo»,* stabilendo così che le decurtazioni operate per gli anni 2011/2014 siano confermate e storicizzate nei fondi per gli anni successivi a partire dall'anno 2015.

VISTO l'art. 1 c. 236 della L. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) che stabiliva "*Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, con particolare riferimento all'omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, [...], non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente.*

VISTO l'art. 23 del D.Lgs. 75/2017 il quale stabilisce che "*a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e' abrogato."*

VISTI:
- la deliberazione di Assemblea n. 5 del 11/03/2024, esecutiva, di approvazione del "Bilancio di previsione 2024-2026";
- l'atto del Commissario liquidatore n. 7 del 28/03/2024, esecutivo, di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026;
- la deliberazione di Assemblea n. 6 del 30/04/2024 di variazione del "Bilancio di previsione 2024-2026";
- l'atto del Commissario liquidatore n. 9 del 13-5-2024, esecutivo, relativo all'approvazione del PIAO 2024 unitamente al Piano della Performance;
- il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 25 del 22/11/2022 di nomina della delegazione trattante di parte pubblica abilitata alla contrattazione collettiva decentrata integrativa per il personale dipendente;
- il vigente regolamento di contabilità;

RICHIAMATI:

- l’art. 48, comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000;
- l’art. 59, comma 1, lettera p del D.Lgs. n. 446/1997;
- gli artt. 40, comma 3 e 40-bis del D. Lgs. n. 165/2001;
- gli artt. 18, 19 e 31 del D.Lgs. 150/2009;
- il CCNL siglato in data 21.5.2018, in particolare gli artt. 67, 68, 70, 56 quinquies e 56 sexies del C.C.N.L. 21.5.2018;
- il CCNL siglato in data 16.11.2022 e in particolare l'art. 79;
- i CCNL 31.3.1999, 1.4.1999, 14.9.2000, 5.10.2001, 22.1.2004, 9.5.2006, 11.4.2008 e 31.07.2009;

TENUTO CONTO CHE nel periodo 2011-2014 non risultano decurtazioni rispetto ai vincoli sul fondo 2010 e pertanto non deve essere applicata la riduzione del fondo pari a € 0,00;

RICHIAMATO l’importo totale del fondo anno 2016, per le risorse soggette al limite (con esclusione dei compensi destinati all'avvocatura, ISTAT, art. 15 comma 1 lett. k CCNL 1.4.1999, gli importi di cui alla lettera d) dell’art. 15 ove tale attività non risulti ordinariamente resa dall’Amministrazione precedentemente l’entrata in vigore del D. Lgs. 75/2017, le economie del fondo dell’anno 2015 e delle economie del fondo straordinari anno 2015), pari ad € 28.310,12

DATO ATTO CHE le ultime disposizioni individuano controlli più puntuali e stringenti sulla contrattazione integrativa;

CONSIDERATO CHE il D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge n. 68/2014, all'art. 4 ha previsto “Misure conseguenti al mancato rispetto di vincoli finanziari posti alla contrattazione integrativa e all'utilizzo dei relativi fondi” e considerate la Circolare del Ministro per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione del 12 maggio 2014 e il susseguente Documento della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 12 settembre 2014, nei quali viene precisato che *”Le regioni e gli enti locali che non hanno rispettato i vincoli finanziari posti alla contrattazione collettiva integrativa sono obbligati a recuperare integralmente, a valere sulle risorse finanziarie a questa destinate, rispettivamente al personale dirigenziale e non dirigenziale, le somme indebitamente erogate mediante il graduale riassorbimento delle stesse, con quote annuali e per un numero massimo di annualita' corrispondente a quelle in cui si e' verificato il superamento di tali vincol*i”.

DATO ATTO CHE:
- ATO-R ha rispettato i vincoli previsti dalle regole del cosiddetto “Equilibrio di Bilancio” e il principio del tetto della spesa del personale sostenuta rispetto all'anno 2008;
- il numero di dipendenti in servizio nel 2024, calcolato in base alle modalità fornite dalla Ragioneria dello Stato da ultimo con nota Prot. 12454 del 15.1.2021, pari a è inferiore o uguale al numero dei dipendenti in servizio al 31.12.2018 pari a 5, pertanto, in attuazione dell’art. 33 c. 2 D.L. 34/2019 convertito nella L. 58/2019, il fondo e il limite di cui all’art. 23 c. 2 bis D.Lgs. 75/2017 non devono essere adeguati in aumento al fine di garantire il valore medio pro-capite riferito al 2018;
- il grado di raggiungimento del Piano delle Performance assegnato nell’anno verrà certificato dall’Organismo di Valutazione, che accerterà il raggiungimento degli stessi.

CONSIDERATO CHE:
- è quindi necessario fornire gli indirizzi per la costituzione, del suddetto fondo relativamente all’anno corrente;
- è inoltre urgente, una volta costituito il fondo suddetto, sulla base degli indirizzi di cui al presente atto, provvedere alla conseguente contrattazione decentrata per la distribuzione del fondo stesso;
- a tal fine è necessario esprimere fin d’ora le direttive a cui dovrà attenersi la Delegazione di Parte Pubblica durante la trattativa per il suddetto contratto decentrato;

RITENUTO DI:
- esprimere i seguenti indirizzi per la costituzione del fondo delle risorse decentrate di parte variabile del Comparto Regioni ed Autonomie Locali relativo all’anno corrente:
 - autorizzazione all’iscrizione, fra le risorse variabili, ai sensi dell’art. 79 CCNL 16.11.2022, delle somme derivanti dalla non integrale liquidazione delle risorse stabili dell’anno precedente, pari ad euro 1.750,00;
- esprimere i seguenti indirizzi per la costituzione del fondo delle risorse decentrate di parte variabile del Comparto Regioni ed Autonomie Locali relativo all’anno corrente:

- autorizzazione all'iscrizione, fra le risorse variabili, ai sensi dell'art. 79, comma 2 lett. c) del CCNL 16.11.2022 delle somme necessarie ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva dell'ente, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato, nonché obiettivi definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale, per un importo pari a € 8.350,00; in particolare tali obiettivi sono contenuti nel PIAO 2024 all'interno del Piano della Performance;
- si precisa che i suddetti importi, qualora non interamente distribuiti, non daranno luogo ad economie di fondo ma ritorneranno nella disponibilità del bilancio dell'Ente;
- autorizzazione all'iscrizione, fra le risorse variabili, ai sensi dell'art. 79 c. 3 CCNL 2022, delle risorse economiche complessive derivanti dal calcolo fino ad un massimo dello 0,22% del monte salari (esclusa la quota riferita alla dirigenza) stabilito per l'anno 2018. Tale incremento sarà da ripartire in maniera proporzionale tra E.Q. e "fondo trattamento accessorio" sulla base dei relativi importi riferiti all'anno 2021. Per le E.Q. tali importi saranno da distribuire quale incremento sull'indennità di risultato;
- autorizzazione all'iscrizione, fra le risorse variabili, ai sensi dell'art. 79 comma 2 lett. d) CCNL 16.11.2022, delle somme derivanti dai risparmi del Fondo lavoro straordinario anno precedente, pari ad € 1.927,00;

- In merito all'utilizzo del fondo, fornisce i seguenti indirizzi alla delegazione trattante di parte pubblica:
 - Proseguire con il riconoscimento dei differenziali stipendiali (progressioni economiche) al personale che non ne ha beneficiato nell'anno 2023, nel rispetto dei criteri di cui al CCDI 2023 parte normativa;
 - gli importi destinati alla performance dovranno essere distribuiti in relazione agli obiettivi coerenti col DUP e contenuti all'interno del Piano della Performance/PIAO 2024. Tali obiettivi dovranno avere i requisiti di misurabilità ed essere anche incrementali rispetto all'ordinaria attività lavorativa. Inoltre, le risorse destinate a finanziare le performance dovranno essere distribuite sulla base della valutazione da effettuare a consuntivo ai sensi del sistema di valutazione vigente nell'Ente e adeguato al D.Lgs. 150/2009;

 sono fatte salve, in ogni caso, tutte le piccole modifiche non sostanziali che la delegazione ritenga opportune;

APPURATO CHE le spese di cui al presente provvedimento non alterano il rispetto del limite delle spese di personale rispetto all'anno 2008 e ribadito che le risorse variabili verranno distribuite solo se sarà rispettato l' "Equilibrio di Bilancio" dell'anno corrente e solo se non saranno superati i limiti in materia di spesa di personale**;**

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49, comma 2 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

VISTA la Delibera n.15 del 27/12/2023, con cui l'Assemblea di ATO-R ha
- deliberato che ATO-R entrasse in liquidazione a decorrere dal 1° gennaio 2024, e che a decorrere dalla medesima data venisse sciolto il Consiglio di amministrazione dell'Ente, e che lo stesso venisse sostituito da un Commissario liquidatore;
- ha proceduto alla nomina del Commissario Liquidatore dell'Ente nella persona dell'Avv. Maurizio Rossi

Il Commissario Liquidatore

DISPONE

1. Di esprimere gli indirizzi per la costituzione variabile del fondo delle risorse decentrate di cui all'art. 67 del CCNL 21.5.2018 e art. 79 del CCNL 16.11.2022 del Comparto Regioni ed Autonomie Locali relativi all'anno 2024 e di autorizzare l'inserimento delle risorse variabili nei modi e nei termini riportati in premessa;

2. Di esprimere le direttive alle quali dovrà attenersi la Delegazione Trattante di Parte Pubblica, nel contrattare con la Delegazione Sindacale un'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo per il personale non dirigente anno 2024, che dovrà essere sottoposta al Commissario Liquidatore e all'organo di revisione contabile per l'autorizzazione e la definitiva stipula, unitamente alla relazione illustrativa e tecnico-finanziaria prevista ai sensi del D.Lgs. 150/2009 nei termini riportati in premessa;

3. Di inviare il presente provvedimento al Responsabile servizio finanziario per l'adozione degli atti di competenza e per l'assunzione dei conseguenti impegni di spesa, dando atto che gli stanziamenti della spesa del personale attualmente previsti nel bilancio 2024 presentano la necessaria disponibilità.

Il Commissario Liquidatore
Avv. Maurizio Rossi
(f.to in originale)

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Il Funzionario Responsabile
Dott.ssa Federica Canuto
(f.to in originale)